



COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE
C.F. e P.I. 00469890305 – C.A.P. 33050
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE, TRIBUTI E ATTIVITÀ ECONOMICHE
SERVIZIO TRIBUTI E ATTIVITÀ ECONOMICHE
Tel 0432/646140 – fax 0432/646119
comune.paviadiudine@certgov.fvg.it mail tributi@com-pavia-di-udine.regione.fvg.it



ISO 14001

Prot. 14191

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC - RIEPILOGO SCADENZE ANNO 2014

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 – Legge di Stabilità per il 2014 – ha istituito la IUC - Imposta Unica Comunale, che si applica a partire dal 1° gennaio 2014 e si articola in 3 tipologie di prelievo:

- 1) **IMU – Imposta municipale propria**
- 2) **TASI – Tributo sui servizi indivisibili**
- 3) **TARI – Tassa sui rifiuti**

L'IMU è un tributo di natura patrimoniale, che grava sui possessori e titolari di diritti reali su beni immobili. Dal 2014 le abitazioni principali, tranne quelle delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti dal tributo.

La TASI e la TARI sono tributi legati ai servizi comunali, in particolare la TASI grava su possessori e utilizzatori di beni immobili ed è collegata ai servizi indivisibili comunali (es. illuminazione pubblica, servizi anagrafici, servizio di polizia locale, etc), la TARI sostituisce la TARSU e la TARES e finanzia il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per tutte e tre le componenti il Comune ha fissato le aliquote, le tariffe, detrazioni e agevolazioni, nel mese di settembre. I relativi atti sono pubblicati sul sito internet dell'Ente e sul sito del Dipartimento delle finanze (link: <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm>).

Le **scadenze di pagamento** dei 3 tributi per l'anno 2014 sono le seguenti:

IMU	acconto 16 giugno 2014	saldo 16 dicembre 2014
TASI	acconto 16 ottobre 2014	saldo 16 dicembre 2014
TARI	acconto 31 ottobre 2014	saldo 28 febbraio 2015

Sono in fase di recapito ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, unitamente al prospetto contenente il riepilogo dei conteggi, per i tributi TASI e TARI.

Per l'IMU invece ogni contribuente dovrà procedere autonomamente al calcolo dell'imposta. E' comunque disponibile sul sito web del Comune (www.comune.paviadiudine.ud.it) un programma che permette di calcolare gli importi dovuti e stampare i modelli di pagamento F24 sia per l'IMU che per la TASI, e può essere utilizzato anche per la redazione e stampa della dichiarazione, ove dovuta.

Si ricorda, infatti, che deve essere presentata specifica dichiarazione iniziale o di variazione nel caso in cui nel 2014 abbia avuto inizio o fine il possesso di immobili o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione e riduzione dei tributi, se le modificazioni non sono acquisite dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale o mediante le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI).

DICHIARAZIONE IMU 2014	scadenza 30/06/2015
AUTOCERTIFICAZIONI IMU 2014	scadenza 31/01/2015
DICHIARAZIONE TASI 2014	scadenza 30/06/2015
DICHIARAZIONE TARI 2014	entro 60 giorni dall'evento/dalla variazione

Si segnala, pertanto, di porre attenzione agli adempimenti previsti per poter usufruire delle nuove aliquote agevolate IMU deliberate per i comodati tra genitori e figli e per le abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero.

Si riportano orari e recapiti dell'ufficio, ricordando che il personale è a disposizione degli utenti per chiarire eventuali dubbi e supportare i contribuenti nel calcolo degli importi, fornire i modelli per le dichiarazioni, le tabelle dei valori di riferimento per le aree fabbricabili e la modulistica per il ravvedimento operoso.

UFFICIO TRIBUTI COMUNALE
Tel. 0432/646140 - 646141 - Fax 0432/646119 E-mail: tributi@com-pavia-di-udine.regione.fvg.it
Orari di apertura al pubblico: Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Per ulteriori informazioni e per la modulistica è possibile consultare il sito Internet del Comune nella sezione IUC dell'Ufficio Tributi e Attività Economiche.

Pavia di Udine, 21 ottobre 2014

INFO TASI

La TASI 2014 è dovuta, in base alla propria quota di possesso, per le seguenti tipologie di immobili con aliquota pari a:

- 1,3 per mille per le abitazioni principali non di cat. A/1-A/8-A/9 e le relative pertinenze,
- 1,3 per mille per i fabbricati assimilati all'abitazione principale,
- 1,3 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
- 1,3 per mille per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,
- 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.

Non è stata deliberata alcuna detrazione.

La TASI non è dovuta per i terreni agricoli, in quanto esclusi, per le aree edificabili, per gli altri fabbricati, e per le abitazioni principali di cat. A/1-A/8-A/9 e le relative pertinenze. Per tali immobili è stata infatti deliberata aliquota pari a 0,0 per mille.

Il locatario è soggetto alla TASI solo per la quota del 10% e solo se l'immobile in locazione è un fabbricato soggetto a TASI per il proprietario (fabbricati rurali strumentali all'attività agricola locati, fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali). Nulla è dovuto né dal proprietario/locatore, né dal locatario se trattasi di altri fabbricati soggetti già ad IMU per l'anno 2014 (abitazioni locate, sfitte, a disposizione, uffici, negozi, capannoni, depositi, stabilimenti, ..).

L'importo annuo minimo dovuto ammonta a Euro 10,00 ed il versamento va arrotondato all'unità di euro.

Il pagamento può essere effettuato mediante il modello F24 presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o BANCA o presso gli UFFICI POSTALI, anche mediante specifico bollettino su c/c postale n.1017381649.

I titolari di partita I.V.A. devono provvedere al pagamento con modalità telematica.

L'acconto scade il 16/10/2014 mentre il saldo il 16/12/2014.

Il termine per la presentazione della dichiarazione TASI per l'anno 2014, se dovuta, è il 30/6/2015.

INFO IMU

Per l'IMU anno 2014 sono state confermate le aliquote base già deliberate per gli anni precedenti:

- **4 per mille** per le abitazioni principali e quelle assimilate all'abitazione principale per l'anno 2014, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;
- **7,6 per mille** per le altre tipologie di immobili (terreni, aree edificabili, altri fabbricati);

ed è stata introdotta l'**aliquota agevolata del 4,6 per mille** per le seguenti tipologie unità immobiliari ad uso abitativo:

- per le unità immobiliari abitative regolarmente assegnate possedute dall'**ATER** o da altri Enti di edilizia residenziale pubblica che non presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
- per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in **comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)**; il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 31 gennaio successivo all'anno di imposta deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune copia del contratto di comodato, se redatto, regolarmente registrato ovvero produrre al medesimo ufficio dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (controfirmata da entrambe le parti) contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione di perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata;
- per una sola unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe comunale degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), a condizione che tali immobili non siano locati, neppure parzialmente; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 31 gennaio successivo all'anno di imposta deve produrre all'Ufficio Tributi del Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e nella quale si attestino i requisiti previsti per l'agevolazione e di non possedere altri immobili sul territorio italiano tenuti a disposizioni quali fabbricati ad uso abitativo proprio e dei propri familiari; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione di perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata;

La detrazione per le unità immobiliari ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura fissata dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, ovvero euro 200,00; la stessa detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER o da altri Enti di edilizia residenziale pubblica;

I valori minimi di riferimento delle aree edificabili sono quelli determinati con deliberazione n. 45 del 05.05.2014 della Giunta comunale.

L'importo annuo minimo dovuto ammonta a Euro 10,00 ed il versamento va arrotondato all'unità di euro.

Il pagamento può essere effettuato mediante il modello F24 presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o BANCA o presso gli UFFICI POSTALI, anche mediante specifico bollettino su c/c postale n.1008857615.

I titolari di partita I.V.A. devono provvedere al pagamento con modalità telematica.

L'acconto scade il 16/06/2014 mentre il saldo il 16/12/2014.

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2014, se dovuta, è il 30/6/2015.